

# Commissione Tributaria Regionale della Liguria

## Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018



(...*Omissis*...) Questa cerimonia ribadisce che la giurisdizione tributaria rappresenta un autonomo pilastro della giurisdizione, costituzionalmente garantito anche se negli ultimi anni si sono manifestati progetti di nuovi assetti della giurisdizione tributaria che appaiono minare la sua autonomia. Al riguardo, ricordo il D.D.L.

3734 (risalente al 2016) della Camera (On.le Ermini ed altri) che prevedeva la soppressione della giurisdizione tributaria e delle Commissioni Tributarie (da trasformarsi in sezioni specializzate dei Tribunali Ordinari).

Per fortuna tale D.D.L. si era "arenato" già prima della chiusura della legislatura.

Parimenti – sempre (a mio avviso) per fortuna – (nel 2017) non ha avuto seguito il D.D.L. 2438 (Naccarato) presentato al Senato che prevedeva (art. 1) che “*a norma dell'articolo 103, comma 2 della Costituzione, alla Corte dei Conti è attribuita la giurisdizione nella materia del contenzioso tributario secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*” con la configurazione della Commissione Tributaria Provinciale quale “*sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti*”.

Purtroppo nel 2017 sono decaduti anche i due D.D.L.: Pagliari (D.D.L. 988/2013); Palese (D.D.L. 4755/2017)

Il primo (Pagliari) prevedeva la introduzione di un “*codice del processo tributario*” nel quale, pur lasciando invariata la attuale struttura organizzativa dei giudici tributari (ma denominandoli Tribunali tributari e Corti d'appello tributarie), era prevista una disciplina dell'intero processo tributario, unitariamente strutturato senza contaminazione con i giudici ordinari, in linea di continuità con il contenuto del D.Lgs n. 546/1992.

In particolare, quanto al terzo grado, si contemplava l'istituzionalizzazione (per fonte legislativa) della Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, suddivisa in cinque sottosezioni, in ragione delle materie, a composizione normativamente predefinita, con l'espressa attribuzione al Presidente della Sezione tributaria del potere di affidarne la trattazione e la decisione ad un collegio unitariamente composto dai Presidenti delle cinque sottosezioni, salva in ogni caso l'esclusiva competenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione.

Il secondo D.D.L. (Palese) recava la revisione dell’*“Ordinamento della giurisdizione tributaria”*, nel quale (oltre a recepire le denominazioni di Tribunali tributari e Corti di Appello Tributarie, e il nuovo assetto della Sezione tributaria della Corte di Cassazione sopra descritto), si è per l'appunto dettata una nuova disciplina dell'organizzazione ordinamentale di tali organi, prevenendo per chi ne fa parte lo *status* di magistrato a tempo pieno l'assunzione per concorso e adeguate retribuzioni, con l'affidamento della loro gestione non più al Ministero dell'Economia e delle finanze, ma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dettando anche una diversa disciplina del Consiglio dei Ministri, dettando anche una diversa disciplina del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Si spera che il futuro Parlamento possa procedere (coordinandoli) nel senso formulato dai due ultimi D.D.L. (Pagliari e Palese), provvedendo sia alla approvazione di un “*codice del processo tributario*” (al quale la scuola genovese di diritto processuale civile e tributario – com'è noto – ha dato grande contributo) sia soprattutto ad un nuovo assetto delle Commissioni Tributarie che salvaguardi la autonomia della relativa giurisdizione, anzi la raf-

forzi attraverso la previsione di idonei criteri di reclutamento e di remunerazione dei giudici tributari che non possono che avere una retribuzione corrispondente alla loro dignità e funzione fondamentale.

Come è noto, il 2017 è sostanzialmente il primo anno nel quale si è data attuazione nella giurisdizione tributaria al processo telematico.

Più precisamente per quanto riguarda la Regione Liguria si è data attuazione al processo telematico a partire dal 15 novembre 2016 (DM del 30/6/2016).

Per il momento (ma non si sa sino a quando) si tratta di una mera facoltà che, però, sembra aver ottenuto positivo riscontro.

Tanto è vero che (come si legge nella stampa specializzata) il 27% degli atti sarebbero stati depositati in via telematica (addirittura presso la CTP di Asti circa il 70%).

Trattasi di un sistema che certamente è funzionante ed apprezzabile.

Tuttavia – come per tutte le innovazioni – si riscontrano alcuni “inconvenienti” ed “incongruenze” che segnalano nell'interesse di tutti, al fine di porvi rimedio.

Innanzitutto, attualmente, si assiste ad una sorta di “*doppio binario*” per atti inviati in via telematica e atti depositati in via cartacea. La regola generale (“*transitoria*”) (art. 2 D.M. 23/12/2013, n. 163) prevede che la parte che ha utilizzato in I° grado le modalità telematiche debba proseguire l'intero giudizio, con le stesse modalità.

L'Agenzia (in forza della Circolare 11 maggio 2016, n. 2) a fronte di un ricorso cartaceo, sovente si costituisce telematicamente. Quando ciò avviene, il contribuente non ha immediatamente disponibilità dell'atto depositato, ma deve attendere che la Segreteria della Commissione Tributaria sia disponibile e pronta alla stampa dell'atto medesimo (spesso a spese del ricorrente) o alla sua spedizione informatica (salva la sostituzione del difensore).

Ulteriore problema è quello che l'Agenzia – a fronte di un ricorso “nato” in I° grado con modalità “*cartacee*” – sovente notifica un appello con modalità “*telematica*”.

A questo punto vi è da porsi il problema della ammissibilità di tale appello, avallata dalla citata circolare ma contraddetta da taluni Giudici di merito (cfr. CTR Firenze 31/5/2017, n. 1377 e CTP Reggio Emilia 12/7/2017, n. 245, relativa alla inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ufficio “in via telematica” a fronte di un ricorso “cartaceo”).

Occorre, poi, garantire la collegialità del giudizio consentendo di accedere (da “*remoto*”) al fascicolo telematico non solo al Presidente e al Relatore ma anche al “terzo membro”.

Per non parlare della necessità di consentire “un effettivo” contraddittorio in udienza attraverso la contestuale disponibilità in udienza per l'intero Collegio, di mezzi telematici, idonei a consentire l'esame in sede di discussione orale/decisione degli allegati prodotti in via telematica.

La loro “*stampa*” vanificherebbe la “*telematicità*”.

Comunque tale profilo dovrebbe essere, a mio avviso, oggetto di specifiche regolamentazione.

Si segnalano infine alcuni “inconvenienti”.

È possibile che, in occasione della costituzione in giudizio, in via telematica il N. di ruolo sia comunicato in ritardo, di guisa che il ricorrente ha certezza solo differita della avvenuta costituzione il che obbliga il contribuente (o il suo difensore) diligente a non utilizzare tutti i 30 giorni a sua disposizione, ma a costituirsi il “prima

possibile”, per ovviare ad eventuali inconvenienti, finendo quindi per non utilizzare per intero il termine a tal fine previsto.

Altro inconveniente è ricollegato al fatto che l’art. 147 c.p.c. prevede in generale per le notifiche l’orario “dalle 7 alle 21”.

Trattasi di norma che si attaglia alla situazione di fatto in cui la notifica presuppone un accesso fisico al luogo ove effettuarla.

Evidentemente il riferimento a tale orario perde di significato per la (meno invadente) notifica telematica.

Anche in proposito, tuttavia, sarebbe necessario un “tranquillizzante” chiarimento normativo.

Notevole aggravio poi è riscontrato nel fatto che per il processo tributario telematico (a differenza di quanto avviene nell’omologo processo civile) l’art. 10 D.Mef 4/8/2015 prevede che tutti gli allegati devono essere firmati digitalmente.

Formalità inutile che è auspicabile sia eliminata.

3. La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario è anche l’occasione per fare il punto sul funzionamento delle Commissioni Tributarie (specie di quelle locali).

Invero, è la prima volta (in tanti anni nei quali svolgo questa mia relazione) che sono costretto, mio malgrado, a segnalare non indifferenti difetti di funzionalità della locale Commissione Tributaria Provinciale che, pur a fronte della indubbia capacità professionale dei suoi addetti, evidenzia difficoltà burocratiche-amministrative che incidono (non poco) sulla funzionalità dell’organo giudiziario e sul “costo” per il contribuente del giudizio tributario, già gravato dal pagamento del contributo unificato di cui la stessa Commissione (almeno in parte) beneficia.

Intendo riferirmi:

3.1. Alla richiesta (a quanto mi risulta unica Commissione Tributaria in Italia) di tre copie di tutti gli allegati prodotti in giudizio con notevole aggravio di costi specie per i ricorsi ricchi di documentazione.

Fra l’altro, tale richiesta (a quanto mi risulti priva di supporto normativo) è in palese contrasto con l’indirizzo del processo telematico (per il quale tutt’al più potrebbe essere richiesta - per quanto non prevista - una copia “di cortesia” degli atti) e con quanto avviene nel processo civile (le cui regole sono applicabili anche al processo tributario) per il quale è previsto il deposito di una sola copia degli atti in Cancelleria a disposizione delle parti che ne possono estrarre copia a loro spese.

3.2. Altro inconveniente che segnalo è la riduzione dell’orario di apertura al pubblico limitato a tre ore al mattino e a due pomeriggi settimanali (per un’ora previo appuntamento) e ciò senza alcuna consultazione e comunicazione ufficiale agli Organi professionali cui appartengono i difensori tecnici abilitati. Limitazione che evidentemente va a discapito delle parti del processo operate sempre da termini generalmente perentori.

3.3. Infine è riscontrato che - a causa della (più) ridotta entità del numero di ricorsi da trattare - presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova (così come presso altre Commissioni Tributarie), le udienze di trattazione sono fissate, in data molto ravvicinata a quella di costituzione in giudizio del ricorrente.

Tale circostanza è, di per se stessa, certamente apprezzabile, se non fosse che tale “celerità” (3-4 mesi dalla proposizione del ricorso) mal si concilia con il termine di costituzione in giudizio degli enti impositori (60 giorni) che, in quanto - pacificamente - non è perentorio, è generalmente non osservato da tali Enti.

Ciò comporta che l’Ente impositore (come la legge gli consente) finisce per costituirsi in giudizio talmente “a ridosso” della data di udienza che il ricorrente - al fine di poter replicare o produrre documenti - è costretto a chiedere rinvio dell’udienza di trattazione fissata.

Invero, in tali casi, i Presidenti di Sezione (ma talora invero non senza difficoltà), normalmente concedono un termine per repliche o deposito documenti, rinviando la prima udienza di trattazione. Ma perché non porre rimedio “in radice” a tale

inconveniente che comunque è foriero di dispendio di attività difensiva e giudiziale?

Dopo tutto un rimedio sarebbe agevole: non dico che basterebbe fissare l’udienza di trattazione solo dopo che l’Ente impositore si è costituito in giudizio, ma che sarebbe opportuno farlo solo dopo un lasso di tempo più ampio, ragionevolmente compatibile con i termini di costituzione dell’Ente impositore.

In tal modo, il contribuente potrebbe utilizzare per intero i termini previsti per il deposito di documenti e memorie.

3.4. Infine devo formulare un apprezzamento per le Commissioni Tributarie liguri (che mi deriva dal riscontro negativo con altre Commissioni Tributarie).

È abituale che, ogni qualvolta si conosca del rinvio di un’udienza in tempo “utile” i difensori sono sempre avvisati, per le vie brevi, di tale circostanza onde evitare perdite di tempo. Tale comportamento non è riscontrabile presso tutte altre Commissioni Tributarie che dimostrano evidentemente una scarsa considerazione ed apprezzamento del lavoro dei difensori.

Sono certo che tale prassi sarà mantenuta in conformità alla tradizione di “professionalità” e “collaborazione” che ha sempre connotato le Segreterie delle nostre Commissioni.

4. Infine, problema (“locale”) di “grande rilevanza” è quello (già segnalato lo scorso anno) del (sempre più prossimo) trasferimento della sede delle due Commissioni Tributarie genovesi in Genova - Sampierdarena, sede decentrata e non agevolmente raggiungibile (in zona, fra l’altro, carente di posteggio).

La attuale dislocazione degli Uffici giudiziari (Tribunale, Corte di Appello, Giudice di Pace, Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale) e delle Agenzie fiscali è tale da consentire ai difensori tecnici e agli utenti di trasferirsi in tempi ragionevoli da un Ufficio all’altro, (essendo tali Uffici collocati nel centro della città a breve distanza l’uno dall’altro), favorendo la corretta e puntuale espletazione della funzione giurisdizionale.

Al contrario, la (ipotizzata) dislocazione degli uffici in Via Relia nella delegazione di Sampierdarena, a circa 6 - 7 km dal centro, (per di più in località non servita da alcuna linea di metropolitana o di autobus celeri) comporterebbe tempi di trasporto lunghi e costosi con aggravio per gli utenti.

Situazione in cui sarebbero coinvolti anche i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, posto che l’Ufficio legale competente per il contenzioso si trova anch’esso nel centro città, con la conseguenza che, quello che appare un risparmio non lo è effettivamente, comportando anche per la Agenzia la necessità di riorganizzazione (forse) non sempre del tutto gradita.

Si comprendono le esigenze di risparmio per la Pubblica Amministrazione derivanti dall’utilizzo dei locali già pubblici.

Si segnala, tuttavia, che un maggior risparmio complessivo potrebbe essere realizzato se si utilizzassero locali (parimenti pubblici e attualmente vuoti) quali (ad esempio) le Caserme dell’Esercito, site in Genova, in pieno centro (Via Innocenzo IV e Via Santa Chiara - Piazza San Leonardo), oppure gli immobili di Via Serra appartenenti all’INAIL per i quali già erano stati realizzati avanzati progetti di trasferimento e studi di fattibilità poi (chissà perché) abbandonati.

Con tale segnalato utilizzo sarebbe garantita sia la funzione giurisdizionale che quella della “*spending review*”.

Scusate il “*cahier de doléance*” ma le Commissioni Tributarie, specie quelle liguri, complessivamente hanno sempre funzionato egregiamente e non si vede perché debba essere modificato un “sistema” e una struttura che ha sempre dato buona prova di se stessa.